



**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

ORDINANZA N. 86 DEL 17 GIU. 2013

**OGGETTO: Prevenzione incolumità pubblica .**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che in questo particolare periodo climatico i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti che fuoriescono dalle proprietà private in fronte alle strade, con invasione di strade, sentieri, scalinate e mulattiere, rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine turistica del paese;

**CONSIDERATO** altresì che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo nella stagione secca per il possibile svilupparsi di incendi soprattutto in prossimità di cespugli ed aree incolte;

**ACCERTATE** inoltre le gravi carenze igienico sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle frazioni, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

**RITENUTO** necessario, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, disporre, in modi e tempi compatibili con gli eventi stagionali, il taglio di rami, sterpi e rovi nonché di essenze arboree infestanti con relativa rimozione dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbamento, affinché i terreni di proprietà privata in stato di abbandono e/o confinanti con pubbliche vie o fabbricati limitrofi, scalinate, sentieri e mulattiere siano sempre ordinatamente puliti in modo da non arrecare inconvenienti, restringimenti e danni alle carreggiate stradali o alla viabilità pedonale e quindi a tutela della pubblica incolumità;

**RILEVATO** che il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede:

- **Art. 29:** "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria";

- **Art. 30:** "I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze".

**RICHIAMATE** le vigenti norme in materia di sanità e di sicurezza pubblica;

**VISTO** - il vigente regolamento comunale sulla prevenzione incendi

**VISTO** il vigente ordinamento degli Enti Locali);

**ORDINA**

- **AI PROPRIETARI O DETENTORI** frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, mulattiere, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le stesse potranno essere smaltite mediante conferimento negli appositi contenitori e spazi allo scopo predisposti in periferia;

- **AI PROPRIETARI O DETENTORI** di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi. I proprietari dovranno nel contempo disporre affinché gli arbusti, i rovi ed i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo.

**AVVERTE** che trascorso il termine suindicato ( trenta giorni dalla data della presente), le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dal vigente regolamento per la protezione degli incendi e con la conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti.

**DISPONE CHE:**

copia della presente ordinanza sia inoltrata alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Distaccamento Forestale e al Comando della locale Polizia Municipale .

Inoltre copia della stessa sarà inviata alla Provincia Regionale, per gli adempimenti previsti dall'art. 42, co. 1, della L.R. 06.04.1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, annulla le precedenti Ordinanze in materia .

E' fatto obbligo a chiunque, alla Polizia Municipale, alla Forza Pubblica, al Corpo Forestale di eseguire e fare rispettare la presente Ordinanza.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell'effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale 17 GIU. 2013



**IL SINDACO**  
**(Dr. Francesco Mario FULIA)**